

# IL CONTRATTO DI FIUME: UNO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

# 1

## 1.1 La programmazione negoziata

Nel 1992 la Conferenza Internazionale di Dublino su Acqua e Ambiente ha sottolineato la necessità di sviluppare un approccio olistico per la gestione integrata delle risorse idriche, attraverso l'elaborazione di nuovi strumenti finalizzati a riconoscere ed integrare i valori economici sociali, ambientali e culturali in gioco, la gestione delle acque superficiali con quella delle acque sotterranee e i valori quantitativi con quelli qualitativi.

La **Programmazione negoziata** è disciplinata dalla **legge n° 662 del 23 dicembre 1996** che la definisce come *"regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza"* (art. 2, comma 203, lettera a).

Questo implica un processo di decisione che nasce "dal basso" e che utilizza la concertazione tra soggetti pubblici e parti sociali interessate allo sviluppo locale del territorio.

La **Delibera CIPE del 21 marzo 1997** *"Disciplina della programmazione negoziata"* definisce oggetto, finalità, soggetti, attività, modalità di attuazione e ambiti territoriali dei singoli strumenti di programmazione negoziata.

A supporto dell'implementazione dei modelli di sviluppo sostenibile, si sono diffusi processi di programmazione negoziata e partecipata di carattere volontario. Ad esempio, Agenda 21 è il Piano di Azione dell'ONU per l'attuazione di uno *"sviluppo che risponda alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze"* (definizione dalla

World Commission on Environment and Development). Tale strumento riconosce il ruolo fondamentale del confronto e del dialogo fra istituzioni e soggetti locali per la condivisione delle strategie di gestione sostenibile delle risorse del territorio.

In quest'ottica, anche il **Contratto di Fiume** può essere considerato un processo di Programmazione negoziata.

## 1.2 Che cos'è il Contratto di Fiume

L'importanza del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini nei processi decisionali, viene evidenziata a tutti i livelli e contesti, prevedendo, nella definizione delle politiche in materia di acque, il passaggio da un approccio di tipo "tecnocratico" e "top-down" ad uno di tipo "bottom-up", promosso direttamente dai portatori di interesse e non imposto dall'alto (ad es. nella Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, nelle Linee Guida sulla partecipazione della Direttiva Quadro sulle Acque Europea 2000/60/CE, nel 2° Forum Mondiale sull'Acqua del 2000).

I principi espressi nella Direttiva Quadro sulle Acque sono in linea con la definizione di "Contratto di Fiume", introdotta nell'ambito del 2° Forum Mondiale dell'Acqua.

Con tale strumento si stabilisce un sistema di regole che mette sullo stesso piano i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale, nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva stessa.

In sostanza, un Contratto di Fiume è un accordo volontario che prevede una serie di atti operativi, concertati fra i gestori della risorsa e del territorio (strutture di governo), i cittadini e i rappresentanti

delle categorie che hanno interessi legati ai territori fluviali (stakeholders o portatori di interesse) come agricoltori, industriali, pescatori, canoisti, associazioni ambientaliste, ecc.

I Contratti di Fiume sono strettamente correlati ai processi di pianificazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, e sono finalizzati alla realizzazione di scenari di sviluppo durevole dei bacini elaborati in modo partecipato e, pertanto, ampiamente condivisi.

La stessa Direttiva Quadro in materia di Acque, nel fissare gli obiettivi che ogni stato membro deve raggiungere, individua il "**bacino idrografico**" come corretta unità di riferimento per il governo delle acque; ne consegue che un Contratto di Fiume debba essere sviluppato comprendendo l'intero territorio di un bacino e non soltanto tenendo conto delle zone prospicienti i corpi idrici.

Al di là delle linee generali dettate dalla Direttiva Quadro e delle affermazioni di principio emerse durante il 2° Forum Mondiale dell'Acqua, non è possibile individuare un'unica metodologia condivisa per la conduzione dei processi legati ad un Contratto di Fiume.

Le esperienze si sono differenziate nei vari Paesi europei e, a livello locale, nelle singole realtà territoriali, a seconda sia delle specifiche condizioni ambientali, economiche e sociali, sia della maggiore o minore familiarità della società civile con i processi di partecipazione attiva, risultato dell'evoluzione storica, politica e culturale di ogni territorio.

Nei successivi capitoli vengono dunque descritte alcune tra le più significative esperienze di progettazione partecipata in materia di acque riconducibili ai principi ispiratori del "Contratto di Fiume", evidenziando analogie e differenze rispetto all'esperienza condotta nel bacino del Torrente Sangone.



Fiume Dora Baltea.